

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA DPD

SERVIZIO SUPPORTO TECNICO ALL'AGRICOLTURA- DPD023

UFFICIO SUPPORTO GIURIDICO PER L'ATTIVITÀ FAUNISTICO VENATORIA ED ITTICO SPORTIVA

L'Estenditrice
Dott.ssa Antonella Gabini

La Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Antonella Gabini

Il Dirigente del Servizio

Vacante

(firma)

(firma)

(firma)

La Direttrice Regionale
Dott.ssa Elena Sico

(firma)

Il Componente la Giunta
Emanuele Imprudente

(firma)



GIUNTA REGIONALE

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)

Seduta in data Deliberazione N.

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal
Sig. Presidente

con l'intervento dei componenti:

| | P | A |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. IMPRUDENTE Emanuele | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. CAMPITELLI Nicola | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. D'AMARIO Daniele | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. LIRIS Guido Quintino | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. QUARESIMALE Pietro | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. VERI Nicoletta | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Svolge le funzioni di Segretario

OGGETTO

Oggetto: Modifica DGR 523/2020, recante approvazione del Calendario Venatorio Regionale per la stagione 2020-2021.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la DGR n. 523/2020 del 28 agosto 2020 con la quale è stato approvato il Calendario Venatorio della Regione Abruzzo per la stagione 2020-2021;

VISTA la nota prot. RA. n. 30210620 del 16 ottobre 2020 **ALLEGATO I** di richiesta di parere all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per alcune modifiche da apportare al Calendario Venatorio per la stagione 2020-2021;

VISTO il correlato parere reso dall'ISPRA con nota prot. n. 49694 del 29/10/2020 **ALLEGATO II**;

VISTA la nota prot. RA. n. 391687 del 27 novembre 2020 **ALLEGATO III** di richiesta di parere all'ISPRA per alcune modifiche da apportare al Calendario Venatorio per la stagione 2020-2021 in merito alla specie Cinghiale, in considerazione delle consistenti criticità legate alla proliferazione di tale specie sul territorio regionale, con particolare riferimento ai danni provocati alle attività agro-economiche e agli incidenti stradali, criticità acute dalle misure adottate dal governo per l'emergenza "COVID 19", tra cui la previsione della sospensione dell'attività venatoria in Abruzzo in quanto regione ricompresa nella c.d. "area rossa";

VISTO il parere reso dall'ISPRA con nota prot.n. 56445 del 1/12/2020 **ALLEGATO IV**, favorevole al prolungamento della caccia collettiva al cinghiale fino al 31 gennaio 2021;

PRESO ATTO che nel parere prot. n. 49694/2020 l'ISPRA:

- 1) per le specie Cesena, Tordo bottaccio e Tordo sassello esprime parere favorevole alle modifiche proposte dalla Regione Abruzzo;
- 2) per la specie Colombaccio, esprime parere favorevole alla possibilità di prolungare la caccia in modalità vagante alla specie fino al 20 gennaio 2021 e dal 21 gennaio fino al 10 febbraio chiede che la caccia al Colombaccio sia esercitata esclusivamente da appostamenti collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici, che risultano particolarmente sensibili al disturbo causato dalla caccia;
- 3) per l'avifauna acquatica (Frullino, Gallinella d'acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Marzaiola, Canapiglia e Beccaccino), esprime il giudizio che la chiusura della stagione debba avvenire al 20 gennaio e la caccia vagante a gennaio possa essere consentita limitatamente a corsi d'acqua, canali, fossi, risaie, aree umide ed entro 50 m di distanza da questi;
- 4) per la Beccaccia esprime parere sfavorevole alla proposta di modifica del calendario avanzata dalla Regione Abruzzo di chiusura della caccia al 31 gennaio;

RITENUTO di accogliere il giudizio dell'ISPRA per le specie Cesena, Tordo bottaccio, Tordo sassello, Colombaccio, Frullino, Gallinella d'acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Marzaiola, Canapiglia e Beccaccino;

RITENUTO altresì in merito alla specie Beccaccia di volersi discostare dal parere espresso dall'ISPRA per le seguenti considerazioni:

- 1) la legge 157/92 stabilisce all'articolo 18 che la caccia a questa specie è consentita dalla terza domenica di settembre fino al 31 gennaio;
- 2) la specie è classificata Least Concern nella European Red List of Birds 2015, sia in Unione Europea, sia in Europa. La classificazione significa "Minima preoccupazione" ed è riservata alle specie comuni e non a rischio. Questa fonte bibliografica è il documento ufficiale della Commissione Europea, redatto da un pool di enti per lo studio dell'avifauna in Europa, su esplicita richiesta della Commissione. I dati citati da ISPRA sono fermi al 2000, e la classificazione SPEC di allora è ovviamente non più attendibile visti i 17 anni passati e viste le nuove pubblicazioni uscite successivamente. Lo stesso ente BirdLife International ritiene stabile la popolazione europea, non solo sul proprio sito internet (<http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/eurasian-woodcock-scolopax-rusticola>), ma anche su una recentissima pubblicazione in cui la specie è ritenuta non SPEC e stabile (Staneva & Burfield, 2017);
- 3) la specie comincia la migrazione pre-nuziale, secondo il documento Key Concepts, nella seconda decade di gennaio. Utilizzando quindi la decade di sovrapposizione, stabilita dalla Guida alla Disciplina della Caccia UE ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9, e considerata da ISPRA quale facoltà delle regioni italiane, è possibile chiudere la caccia il 20 gennaio. Tale data è stata ritenuta corretta dal Ministero dell'Ambiente, nell'ambito della procedura EU PILOT 6955/ENVI, in cui in varie lettere il Ministero chiedeva alle Regioni la chiusura al 20 gennaio e non al 10 né al 31 dicembre come proposto da ISPRA;
- 4) i risultati dello studio sulla specie effettuato dall'Università di Padova in collaborazione con FIDC e Amici di Scolopax, che ha utilizzato radiotrasmittitori satellitari, ha dimostrato che le partenze per la migrazione pre-nuziale della beccaccia avvengono sempre a partire dall'inizio di marzo, cioè ben un mese e mezzo dopo

quanto asserito da ISPRA. Tali dati sono in piena concordanza con quanto emerso in Francia con lo studio sulla maturazione delle gonadi (condizione preliminare per la migrazione pre-nuziale), che ha dimostrato lo sviluppo di queste dall'ultima decade di febbraio. I risultati dello studio con telemetria satellitare sono stati presentati all'8th Woodcock and Snipe Research Group, tenutosi a Madalena. Pico Island Azores-Portugal nel maggio 2017. I primi dati erano inoltre stati esposti nell'agosto 2013 all'International Union of Game Biologists a Bruxelles;

- 5) la sentenza del Consiglio di Stato n. 7182/2019 ha stabilito che la caccia fino al 20 gennaio è legittima e in linea con la direttiva 147/2009/CE;
- 6) la sentenza del TAR Toscana n. 848/2020 ha stabilito che la caccia fino al 31 gennaio è legittima;
- 7) la sentenza del TAR Calabria n. 835/2013 ha stabilito, tra l'altro, che la chiusura alla beccaccia al 20 gennaio è legittima;

RITENUTO, altresì, per una prudente strategia di gestione della specie Beccaccia di prevedere il prelievo fino al 20 gennaio 2021 invece del 31 gennaio inizialmente richiesto ad ISPRA;

PRESO ATTO delle mitigazioni per la caccia alla Beccaccia previste nel calendario venatorio 2020/2021 approvato con la DGR n. 523/2020 al "Capo D" ed al paragrafo "Carnieri";

RITENUTO di modificare come segue, per le considerazioni ed i richiami che precedono, i periodi e le modalità dell'attività venatoria per le singole specie di seguito riportate:

- **Cinghiale (*Sus scrofa*):** dal 1 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021, salvo quanto previsto al capo C per le aree ivi indicate. La caccia è consentita secondo le prescrizioni contenute nel Regolamento Regionale n. 1 del 4 maggio 2017 e s.m.i. Per la caccia di selezione al cinghiale nella Regione Abruzzo si rinvia all'art. 18 della Legge 157/92 e dall'art. 11- quaterdecies, c.5, della Legge 248/2005.
- **Cesena (*Turdus pilaris*), Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), Tordo sassello (*Turdus iliacus*):** dal 1 ottobre al 20 gennaio 2021. Nel mese di gennaio all'interno delle zone ZSC/SIC, ZPS e ZPE la caccia è consentita esclusivamente nella forma dell'appostamento.
- **Colombaccio (*Columba palumbus*):** dal 1 ottobre al 10 febbraio 2021. Dal 21 di gennaio la caccia è consentita esclusivamente nella forma dell'appostamento esercitata esclusivamente da appostamenti collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici. Nelle zone ZSC/SIC, ZPS e ZPE la caccia al Colombaccio chiude al 16 gennaio 2021 e nel mese di gennaio è consentita solo nella forma di appostamento. E' consentito l'uso del piccione d'allevamento, come richiamo vivo nella caccia da appostamento alla specie, ad esclusione nelle zone ZSC/SIC e ZPS.
- **Beccaccia (*Scolopax rusticola*): dal 1 ottobre al 20 gennaio 2021.** Nelle zone ZSC/SIC, ZPS e ZPE la caccia alla specie può essere svolta dal 1 al 20 gennaio 2021 previa acquisizione del parere ISPRA. La caccia è esercitabile esclusivamente con le seguenti prescrizioni che modificano quelle riportate al "CAPO D-Beccaccia" di cui all'allegato III alla DGR n. 523/2020: "Nel periodo di migrazione invernale prenuziale, è fatto obbligo agli ATC di organizzare il monitoraggio della specie, previa predisposizione di piani di monitoraggio nelle aree vocate ed all'interno degli Istituti di protezione istituiti ai sensi della L. 157/92 in collaborazione con ISPRA. L'attività di monitoraggio può essere effettuata esclusivamente da cacciatori esperti, che abbiano seguito attività formative coerenti con le direttive tecniche all'uopo stabilite dall'ISPRA, nel protocollo operativo per il monitoraggio delle popolazioni di beccacce sul territorio regionale. La Regione promuove e stipula, entro il 15 novembre, anche accordi con gli enti gestori delle Aree Protette finalizzati a consentire lo svolgimento dei monitoraggi per valutare lo stato di conservazione delle popolazioni nel periodo di svernamento. La Regione Abruzzo provvede a sospendere la caccia della beccaccia al verificarsi delle condizioni climatiche sfavorevoli indicate dal Protocollo elaborato dall'ISPRA per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della Beccaccia. Il provvedimento di sospensione e di riattivazione dell'esercizio venatorio è comunicato agli ATC attraverso pubblicazione di apposito avviso sul sito Caccia della regione (<https://www.regione.abruzzo.it/caccia/>) La caccia alla Beccaccia (*Scolopax rusticola*) è esercitabile esclusivamente con le seguenti prescrizioni:
 - a) La caccia può essere condotta esclusivamente con cani appartenenti alle razze da ferma e da cerca; è vietato l'ausilio di cani appartenenti a razze da seguita.

b) Entro il 20 febbraio, in concomitanza con la riconsegna del tesserino di abbattimento i cacciatori che hanno abbattuto beccacce devono consegnare l'ala destra degli esemplari prelevati, all'ATC in cui si è residenti o ammessi per il rilievo dei dati relativi alla classe di età, che dovrà essere effettuato dagli ATC stessi anche con l'ausilio di enti o associazioni specializzate.”;

PRESO ATTO che con Deliberazione consiliare n. 33/2 del 15.09.2020 il Consiglio Regionale dell'Abruzzo ha approvato il Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR) 2020 - 2024, pubblicato sul BURAT n. 146 Speciale del 28.09.2020;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento delle Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente atto, sottoscrivendolo;

VISTA la LR 14.09.1999 n. 77 e ss.mm.ii.;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- 1) **DI APPROVARE** le modifiche al Calendario Venatorio Regionale 2020-2021, approvato con la citata DGR. n. 523/2020, da apportare ai periodi e alle modalità dell'attività venatoria per le singole specie di seguito riportate:
 - **Cinghiale (*Sus scrofa*):** dal 1 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021, salvo quanto previsto al capo C per le aree ivi indicate. La caccia è consentita secondo le prescrizioni contenute nel Regolamento Regionale n. 1 del 4 maggio 2017 e s.m.i. Per la caccia di selezione al cinghiale nella Regione Abruzzo si rinvia all'art. 18 della Legge 157/92 e dall'art. 11- quaterdecies, c.5, della Legge 248/2005.
 - **Cesena (*Turdus pilaris*), Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), Tordo sassello (*Turdus iliacus*):** dal 1 ottobre al 20 gennaio 2021. Nel mese di gennaio all'interno delle zone ZSC/SIC, ZPS e ZPE la caccia è consentita esclusivamente nella forma dell'appostamento.
 - **Colombaccio (*Columba palumbus*):** dal 1 ottobre al 10 febbraio 2021.
Dal 21 di gennaio la caccia è consentita esclusivamente nella forma dell'appostamento esercitata esclusivamente da appostamenti collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici.
Nelle zone ZSC/SIC, ZPS e ZPE la caccia al Colombaccio chiude al 16 gennaio 2021 e nel mese di gennaio è consentita solo nella forma di appostamento.
E' consentito l'uso del piccione d'allevamento, come richiamo vivo nella caccia da appostamento alla specie, ad esclusione nelle zone ZSC/SIC e ZPS.
 - **Beccaccia (*Scolopax rusticola*):** dal 1 ottobre al 20 gennaio 2021.
Nelle zone ZSC/SIC, ZPS e ZPE la caccia alla specie può essere svolta dal 1 al 20 gennaio previa acquisizione del parere ISPRA.
La caccia è esercitabile esclusivamente con le seguenti prescrizioni che modificano quelle riportate al “CAPO D-Beccaccia” di cui all'allegato III alla DGR n. 523/2020:
“Nel periodo di migrazione invernale prenuziale, è fatto obbligo agli ATC di organizzare il monitoraggio della specie, previa predisposizione di piani di monitoraggio nelle aree vocate ed all'interno degli Istituti di protezione istituiti ai sensi della L. 157/92 in collaborazione con ISPRA. L'attività di monitoraggio può essere effettuata esclusivamente da cacciatori esperti, che abbiano seguito attività formative coerenti con le direttive tecniche all'uopo stabilite dall'ISPRA, nel protocollo operativo per il monitoraggio delle popolazioni di beccacce sul territorio regionale. La Regione promuove e stipula, entro il 15 novembre, anche accordi con gli enti gestori delle Aree Protette finalizzati a consentire lo svolgimento dei monitoraggi per valutare lo stato di conservazione delle popolazioni nel periodo di svernamento.
La Regione Abruzzo provvede a sospendere la caccia della beccaccia al verificarsi delle condizioni climatiche sfavorevoli indicate dal Protocollo elaborato dall'ISPRA per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della Beccaccia. Il provvedimento di sospensione e di riattivazione dell'esercizio venatorio è comunicato agli ATC attraverso pubblicazione di apposito avviso sul sito Caccia della regione (<https://www.regione.abruzzo.it/caccia/>)

La caccia alla Beccaccia (*Scolopax rusticola*) è esercitabile esclusivamente con le seguenti prescrizioni :

a) La caccia può essere condotta esclusivamente con cani appartenenti alle razze da ferma e da cerca; è vietato l'ausilio di cani appartenenti a razze da seguita.

b) Entro il 20 febbraio, in concomitanza con la riconsegna del tesserino di abbattimento i cacciatori che hanno abbattuto beccacce devono consegnare l'ala destra degli esemplari prelevati, all'ATC in cui si è residenti o ammessi per il rilievo dei dati relativi alla classe di età, che dovrà essere effettuato dagli ATC stessi anche con l'ausilio di enti o associazioni specializzate.”;

- **DI DARE MANDATO** al Dirigente del competente Servizio di coordinare il testo del Calendario Venatorio Regionale 2020-2021 approvato con la citata DGR. n. 523/2020 con le modifiche di cui alla presente deliberazione, da pubblicazione sul sito <http://www.regione.abruzzo.it/caccia/>;
- **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale né diminuzione di entrate;
- **DI DARE ATTO** che avverso il presente provvedimento è ammesso Ricorso giurisdizionale al TAR, ovvero amministrativo straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di legge.